



CITTÀ DI VITTORIO VENETO

MEDAGLIA D'ORO AL V.M.
(PROVINCIA DI TREVISO)

Settore Infrastrutture e Gestione del Territorio

Servizio Pianificazione e Sviluppo del Territorio
Ufficio Tutela del Paesaggio, Ambiente, TPL

ORDINANZA NUMERO 224 DEL 03/07/2026

OGGETTO: Ordinanza per la prevenzione ed il controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori e, in particolare, di Zanzara Tigre (*Aedes albopictus*) e Zanzara Comune (*Culex pipiens*).

IL SINDACO

VISTA la necessità di intervenire a tutela della salute pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori, ed in particolare della Zanzara Tigre (*Aedes albopictus*) e della Zanzara Comune (*Culex pipiens*);

CONSIDERATO che in Italia si sono manifestate epidemie di febbre da chikungunya e dengue, con focolai autoctoni anche in Veneto, e che persiste una trasmissione endemica di West Nile Virus nel territorio regionale, con situazioni di emergenza sanitaria direttamente collegabile alle zanzare, vettori di malattie chiamate arbovirosi;

DATO atto che le arbovirosi comportano un grave pericolo imminente, di dimensioni tali da costituire una concreta ed effettiva minaccia per la salute dei cittadini e che determinano l'urgenza di provvedere alla regolamentazione ed all'imposizione di prescrizioni idonee a prevenire e limitare la diffusione;

CONSIDERATO al riguardo che:

- fatti salvi gli interventi di competenza del Servizio Sanitario pubblico relativi alla sorveglianza ed al controllo dei casi accertati o sospetti di malattie trasmesse da insetti vettori, l'intervento principale per la prevenzione di queste malattie è la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare, e che pertanto è necessario rafforzare la lotta alle zanzare, agendo principalmente con la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi;
- il Comune, ogni anno, provvede a garantire il servizio di disinfestazione larvicida in ambito pubblico urbano attraverso trattamenti periodici delle caditoie e dei fossati, che vengono calendarizzati a inizio stagione ed eseguiti da una ditta specializzata incaricata;

EVIDENZIATO inoltre:

- che la lotta agli adulti è da considerare solo in via straordinaria, inserita all'interno di una logica di lotta integrata e mirata su siti specifici, dove i livelli di infestazione hanno superato la ragionevole soglia di sopportazione;

- che la lotta integratasi basa prioritariamente sull'eliminazione dei focolai di sviluppo larvale, sulle azioni utili a prevenirne la formazione, sull'applicazione di metodi larvicidi;
- che l'intervento adulticida assume quindi la connotazione di intervento a corollario e non deve essere considerato mezzo da adottarsi a calendario ma sempre e solo a seguito di verifica del livello di infestazione presente;
- che peraltro l'immissione nell'ambiente di sostanze pericolose è da considerare essa stessa una fonte di rischio per la salute pubblica, e che comporta un impatto non trascurabile, e vada quindi gestita in modo oculato ed efficace;

VISTO il R.D. 1265/1934;

VISTA la L. 833/1978;

VISTO il D.P.R. 392/1998 riguardante i Presidi Medico Chirurgici (PMC);

VISTO l'art. 50 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.lgs. 267/2000, e successive modificazioni;

VISTO il Reg. (UE) 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei Biocidi;

VISTO il D.lgs. 179/2021 riguardante la Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Reg. (UE) 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei Biocidi;

VISTO il Piano Nazionale di Prevenzione e Sorveglianza delle Arbovirosi 2020-2025 (PNA 2020-2025), prorogato al 2026 con intesa (Rep. Atti n. 245/CSR del 18/12/2025);

VISTE la D.G.R. 324/2006, la D.G.R. 174/2019, la D.G.R. 207/2020, la D.G.R. 12/2021, la D.G.R. 100/2022;

VISTO l'art. 41 dello Statuto Comunale;

RITENUTO necessario ed urgente provvedere in merito;

ORDINA

con decorrenza immediata a tutti i cittadini, ai soggetti pubblici e privati, proprietari, affittuari, amministratori condominiali, operatori commerciali, gestori di attività produttive, ricreative, sportive e in generale a tutti coloro che abbiano l'effettiva disponibilità di aree all'aperto nel territorio del nostro Comune dove esistano, o si possano creare, raccolte d'acqua meteorica o di altra provenienza, ognuno per la parte di propria competenza, di:

1. evitare, in aree urbane e rurali, qualsiasi ristagno d'acqua incontrollato;
2. evitare l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana, ed evitare qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea;
3. procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell'acqua nei tombini;

4. trattare l'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, e qualunque altro contenitore non eliminabile (comprese fontane e piscine non in esercizio) ricorrendo a prodotti autorizzati di sicura efficacia larvicida;
5. trattare l'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche (compresi quelli presenti negli scantinati e i parcheggi sotterranei), e qualunque altro contenitore non eliminabile presente negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti autorizzati di sicura efficacia larvicida, seguendo le indicazioni riportate in etichetta. In alternativa, procedere alla chiusura di tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità;
6. tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, da sterpi, e rifiuti di ogni genere in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
7. svuotare le fontane e le piscine non in esercizio o eseguire adeguati trattamenti larvicidi;
8. evitare che si formino raccolte d'acqua in aree di scavo, bidoni, pneumatici, e altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica, oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
9. assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica;
10. nei cimiteri osservare le seguenti indicazioni:
 - i vasi portafiori devono essere riempiti fino al bordo con sabbia umida, in alternativa l'acqua del vaso deve essere trattata con prodotto larvicida ad ogni ricambio;
 - in caso di fiori finti il vaso dovrà essere riempito di sabbia se collocato all'aperto;
 - eventuali sottovasi presenti devono anch'essi essere riempiti completamente di sabbia. I contenitori utilizzati per il trasporto dell'acqua (es. innaffiatoio o simili) dovranno essere capovolti o sistemati in modo da evitare la raccolta d'acqua al loro interno in caso di pioggia;
11. nel caso di conduttori di serre, vivai, esercizi di commercio di piante e fiori ed attività simili, attuare una lotta antilarvale correttamente programmata al fine di contrastare la proliferazione delle zanzare autoctone e l'introduzione di zanzare di specie esotiche.

ORDINA ALTRESI'

1. che i trattamenti adulticidi possano essere eseguiti, negli spazi privati solo in via straordinaria nel rispetto delle misure di mitigazione del rischio riportate nel vigente *"Piano regionale per il controllo delle zanzare nelle aree urbane nella Regione del Veneto (PRZV)";*
2. che le ditte chiamate ad intervenire ottemperino ai requisiti descritti nella L. 82/1994 e nel successivo D.M. 274/1997;

3. in caso di installazione ed uso di un impianto automatico di distribuzione di prodotti contro le zanzare (adulticidi e prodotti insetto-repellenti), di osservare le seguenti indicazioni:
- trasmettere preventiva comunicazione al Comune (almeno 48 ore prima dell'installazione) sottoscrivendo il modulo di dichiarazione di disinfestazione adulticida con impianti automatici in area privata (Allegato A), allegando inoltre la scheda di sicurezza del prodotto utilizzato;
 - utilizzare esclusivamente prodotti biocidi o Presidi Medico Chirurgici (PMC) regolarmente autorizzati come adulticidi e/o insetto repellenti che riportino in etichetta la possibilità di impiego in sistemi di irrorazione automatica, rispettando puntualmente tutte le indicazioni riportate in etichetta;
 - rispettare le seguenti condizioni:
 - effettuare i trattamenti nelle ore crepuscolari – notturne, o nelle prime ore del mattino (alba);
 - evitare che persone e animali vengano a contatto con l'insetticida irrorato allontanandoli dalla zona del trattamento prima di iniziare l'irrorazione;
 - accertarsi dell'avvenuta chiusura di porte e finestre e, durante il trattamento, sospendere il funzionamento di impianti di ricambio d'aria;
 - allontanare persone ed animali ed accertarsi della loro assenza;
 - raccogliere la verdura e la frutta degli orti pronta al consumo o proteggere le piante con teli di plastica;
 - divieto di irrorare alberi da frutta, piante in fioritura o con melata;
 - avvisare con congruo anticipo gli apicoltori che detengono apiari nel raggio di 300 metri dall'impianto;
 - coprire, o lavare dopo il trattamento, arredi e suppellettili presenti nel giardino;
 - non irrorare laghetti, vasche e fontane contenenti pesci o che servano da abbeveratoio per animali di ogni genere, oppure provvedere alla loro protezione con teli in plastica;
 - tenere al chiuso eventuali animali domestici e proteggere i loro ricoveri e suppellettili (ciotole/abbeveratoi);
 - apporre avviso di trattamento (Allegato B) almeno 48 ore prima dell'effettuazione dello stesso;
 - in caso di contatto accidentale con il prodotto insetticida lavare abbondantemente la parte interessata con acqua e sapone.

AVVERTE

CHE In caso di accertata presenza di focolai di culicidi, o di segnalazioni sanitarie da parte dell'AULSS o dell'autorità sanitaria regionale, il Comune potrà ordinare:

- interventi straordinari di disinfestazione;
- l'obbligo di trattamento adulticida in aree private, secondo le indicazioni sanitarie;

CHE in caso di emergenza sanitaria, dovrà essere consentito l'accesso in area privata agli operatori della ditta incaricata del servizio di disinfestazione da zanzare, per l'effettuazione dei trattamenti larvicidi, adulticidi e la rimozione dei focolai larvali presenti.

CHE la responsabilità per le inadempienze alla presente ordinanza è attribuita ai proprietari o ai conduttori dell'area che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui esse saranno riscontrate, nonché alle imprese per gli aspetti riguardanti le modalità di esecuzione dei trattamenti;

CHE le violazioni alla presente ordinanza, quando non costituiscano violazioni di altre leggi o regolamenti, sono accertate e sanzionate secondo quanto previsto dalla L. 689/1981, e dall'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000. Per la violazione delle norme previste dalla presente è stabilita la sanzione amministrativa da un minimo di 25 € ad un massimo di 500 €;

DISPONE

CHE il presente provvedimento è in vigore dal 1° aprile al 31 ottobre di ogni anno; riservandosi di stabilire ulteriori determinazioni in presenza di scostamenti termici dalla norma, possibili in relazione ai cambiamenti meteorologici in atto;

CHE all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza e all'accertamento ed erogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza: il Corpo di Polizia Municipale, l'Azienda ULSS2 di Pieve di Soligo, nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti.

La validità del presente atto è a tempo indeterminato ed entra in vigore al momento della sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

IL SINDACO

(Firmato digitalmente)

Da trasmettere a:

- *Ufficio Tecnico Comunale*
- *Ufficio Polizia Locale*
- *Messo comunale per la pubblicazione*
- *Stazione dei Carabinieri*
- *Altri organi istituzionali*